



On.le **Anna Macina**
Sottosegretario alla Giustizia

e per conoscenza

Dott. **Raffaele Piccirillo**
Capo di Gabinetto

Dott.ssa **Barbara Fabbrini**
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott. **Alessandro Leopizzi**
Direttore Generale del personale e della formazione

Con nota del 20 settembre scorso, indirizzata a codesta centrale amministrazione, le Federazioni Regionali FP CGIL CISL FP e UIL PA hanno segnalato la gravissima situazione degli uffici giudiziari di Venezia determinata da una scoperta di personale che sfiora il 50% dell'organico. Per le predette strutture regionali la particolare collocazione lagunare cagiona la “*scarsa appetibilità della città di Venezia*” rispetto alle altre città del nord tant'è che la stessa viene “*scelta per ultima*” ed “*abbandonata per prima*” dai lavoratori, soprattutto dai vincitori di concorso.

FP CGIL CISL FP e UIL PA del Veneto hanno posto anche il problema della sede disagiata. La condizione di sede disagiata degli uffici situati nella città lagunare è già riconosciuta dal CSM per il personale di magistratura e dalle norme contrattuali per i lavoratori delle amministrazioni penitenziarie (DAP e DGMC). La rivendicazione contenuta nella nota di cui in premessa ossia quella di riconoscere la sede disagiata anche in favore dei lavoratori degli uffici giudiziari è pertanto non solo legittima ma pienamente giustificata dal disagio derivante dalla dislocazione dei predetti uffici in una zona nell'ambito della quale sono particolarmente difficoltosi gli spostamenti.

Più in generale CGIL CISL e UIL ritengono particolarmente discriminatoria la circostanza che un ufficio giudiziario sia qualificato sede disagiata per i magistrati e non per gli altri lavoratori che nel medesimo ufficio svolgono la propria attività.

Tanto premesso, le scriventi strutture nazionali chiedono l'apertura di un confronto sulla situazione degli uffici giudiziari di Venezia, allargato alle rappresentanze territoriali di FP CGIL CISL FP e UIL PA, anche al fine di affrontare la problematica della individuazione delle sedi disagiate per il personale dell'amministrazione giudiziaria.

Distinti saluti

Roma, 30 settembre 2021

FP CGIL
Russo

CISL FP
Marra

UIL PA
Amoroso



On.le Ministra della Giustizia
Prof.ssa Cartabia

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Dott.ssa Barbara Fabbrini

Al Direttore Generale Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Dott. Alessandro Leopizzi

E p.c.

A tutti i Capi degli Uffici Giudiziari di VENEZIA

Ai lavoratori

Alle Segreterie Nazionali
FP CGIL – CISL FP – UIL PA

Per il riconoscimento della sede disagiata per la città di Venezia serve aprire un tavolo di contrattazione con le parti sindacali

Le scriventi organizzazioni sindacali non possono che esprimere soddisfazione per le parole che l'On.le Ministra della Giustizia Prof.ssa Cartabia ha riservato nella descrizione delle condizioni della giustizia lagunare.

Per la prima volta, dopo le numerose segnalazioni, un rappresentante del Ministero della Giustizia riesce a guardare con gli occhi dei lavoratori e dei Capi degli Uffici giudiziari di Venezia, esprimendo a voce lo strazio e il tormento che vengono vissuti quotidianamente dal personale giudiziario per garantire un servizio essenziale come quello della giustizia, con le poche risorse umane messe a disposizione.

Tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono in sofferenza, ma probabilmente nessuna città subisce la stessa emorragia di personale che possiedono gli uffici giudiziari della laguna di Venezia, ove la copertura di personale amministrativo, che raggiunge, e talvolta supera, la soglia del 50%, rappresenta un qualcosa di intollerabile.

Più volte queste sigle hanno lanciato l'allarme e portato il confronto, con dati statistici, della scarsa appetibilità della città di Venezia rispetto a città come Milano, Torino e Roma.

La città di Venezia, scelta per ultima (ma abbandonata per prima) o addirittura scartata, ne è sempre uscita sconfitta e adesso è sotto gli occhi di tutti.

È importante riconoscere la specialità della città di Venezia, tenuto conto che già questo “strumento” è attualmente riconosciuto all'interno del Ministero della Giustizia, ma occorre fare un opportuno distinguo, per non incorrere in interpretazioni fuorvianti.

- **Riconoscimento sede disagiata per il personale di magistratura**

Disciplinato con Legge 4 maggio 1998, n. 133 recante “*Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*” che all'art. 1 commi 2 e 3 dispongono quanto segue:

“2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
- b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta”.

- **Riconoscimento sede disagiata per il personale amministrativo del Ministero della Giustizia**

Non rappresenta una novità assoluta, in quanto già cristallizzato, per il personale amministrativo del Ministero della Giustizia appartenente al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2010 - Quadriennio 2006/2009 – sottoscritto da Amministrazione e Parti Sindacali ove all'art. 45 (Servizio Disagiato) è disposto quanto segue:

“1. L'indennità per servizio disagiato compete al personale che abbia prestato servizio - anche in posizione di missione - nell'isola di Gorgona, nella CR di Mamone, negli Istituti Penitenziari di Venezia, nella CC di Favignana, e nella CR di Porto Azzurro (per quest'ultima sede l'indennità è estesa ai funzionari della professionalità di Servizio Sociale dell'UEPE di Livorno per i soli giorni effettivi di missione nell'isola d'Elba), è pari a € 13,00 per ciascun giorno di effettiva presenza lavorativa.

2. L'indennità di cui al comma 1 è estesa ai funzionari della professionalità di Servizio Sociale dell'UEPE di Trapani per i soli giorni effettivi di missione nell'isola di Pantelleria”.

Sempre per il medesimo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria l'accordo sui criteri di mobilità interna del personale, siglato il 15 dicembre 2020, riconosce punteggio aggiuntivo nelle procedure di mobilità per coloro i quali hanno svolto servizio in una delle sedi disagiate di cui sopra.

Al contempo, l'attuale accordo sulla mobilità per il personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria all'art. 26 (Monitoraggio ed eventuale revisione dell'Accordo) consentirebbe di modificare e, dunque, mutuare gli stessi criteri e istituti già adottati per le sedi disagiate.

Il riconoscimento del disagio di sede, per quanto concerne il personale amministrativo, pertanto, stante la diversità della disciplina riservata al personale di magistratura, non richiede alcun particolare appiglio normativo o nuovo criterio legislativo, trattandosi di una materia oggetto di contrattazione sindacale occorrendo, invero, che Codesta Amministrazione, in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, si impegni ad aprire un tavolo sindacale finalizzato alla modifica e integrazione del CCNI del 2010 (che dovrebbe essere adeguato anche ai nuovi profili professionali) e dell'Accordo sulla Mobilità Interna del Personale.

Per tali motivi, FP CGIL – CISL FP – UIL PA chiedono che l'On.le Ministra della Giustizia, il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria nonché il Direttore del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, aprano un tavolo nazionale di confronto sulla "*questione Venezia*".

Venezia, 20 settembre 2021

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| FP CGIL Veneto | CISL FP Veneto | UIL PA Veneto |
| Franca Vanto | Giuseppe Paone | Massimo Zanetti |
| Tiziano Pettenuzzo | Giuseppe Nolè | Tiziana Paduano |
| Alessandra Cortese | | |

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta.
